

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18/12/2022

L'anno 2022 il giorno 18, del mese di dicembre alle ore 19.30 presso i locali della scuola civica di San Sperate siti in San Sperate Via Sassari nr. 03, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci.

Sono presenti n° 08 soci (maggiorenni) su 8 totali e tutori per la rappresentanza di nr. 23 dei soci minorenni su 28 minorenni in regola con le quote sociali. Dei soggetti presenti sono aventi di diritto di voto solo i tutori dei soci iscritti all'associazione da almeno tre mesi (Art. 9 lett. h) dello statuto) e pertanto, tenuto conto che:

- gli associati aventi diritto di voto attualmente sono 28;
- tra soci maggiorenni e tutori dei soci minorenni, i presenti aventi diritto di voto sono 24,
- essendoci la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto

l'assemblea straordinaria è ritenuta regolarmente costituita e si procede con l'ordine del giorno.

È chiamato a presiedere alla riunione la Sig.ra CARIA Maria Giovanna ed a fungere da segretario il Sig. ZANDA Matteo.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto e che il numero dei presenti supera quello richiesto dallo Statuto per la validità e pertanto il presidente dichiara che l'Assemblea deve ritenersi regolare e valida ed invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche ed integrazioni allo statuto dell'associazione modifica ed in particolare degli articoli: Art. 12, lett. a), b) e c) ; Art. 9, lett. m) punto 1, ult. Cpv. ; Art. 17 lett. a);
2. Conferma delle cariche sociali da parte dell'assemblea ed in particolare della figura del direttore artistico il cui mandato, nel precedente statuto, non rispettava i requisiti di democraticità;
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente prende quindi la parola ed informa tutti i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto dell'Associazione alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore secondo gli adeguamenti richiesti dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e riepilogati nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 13 del 31.05.2019.

L'attuale statuto relativamente all'Art. 12 (lett. a), b) e c)), all'Art. 9 (lett. m) punto 1, ult. Cpv.) e all'Art. 17 (lett. a)), non rispettava, per quanto riguarda la figura del direttore artistico, i requisiti di democraticità richiesti dal RUNTS (Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore) e pertanto si è reso necessario modificare i richiamati articoli.

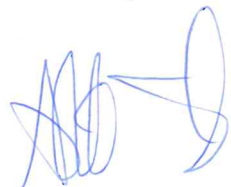
Viene data lettura, articolo per articolo, di tutto lo statuto, dando risalto agli articoli modificati sopra richiamati, evidenziano, nel corso della lettura, le motivazioni delle modifiche.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità. Non essendo stata fatta alcuna osservazione sul contenuto del nuovo documento da parte dei presenti si è pertanto passati alla relativa approvazione.

Il provvedimento viene approvato all'unanimità da parte di tutti i presenti.

Ribadendo che per l'assemblea dei soci convocata in forma straordinaria, che delibera eventuali modifiche statutarie, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art.17 dello statuto), **il nuovo statuto si ritiene approvato.**

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

F.S.    

Successivamente si è passati alla **SECONDO** punto all'ordine del giorno. Prende la parola il Presidente Caria Maria Giovanna la quale, viste le modifiche allo statuto appena deliberate, nel rispetto del principio di democraticità che deve caratterizzare l'associazione, si chiede all'assemblea di esprimersi sulla conferma del mandato ricevuto per la sua persona e per tutto il direttivo ed in particolar modo per la figura del direttore artistico Caria Sara, nominata per diritto (a norma del vecchio statuto) alle precedenti elezioni del direttivo.

Tutto il direttivo è presente all'assemblea e conferma il proprio impegno nel proseguire nel proprio ruolo fino al termine del mandato:

Presidente: **Caria Maria Giovanna**;

Vicepresidente/segretario: **Matteo Zanda**;

Direttore artistico: **Caria Sara**;

Tesoriere: **Schirru Alberto**;

Consigliere: **Schirru Fabio**;

Al termine dell'esposizione del presidente, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione dell'attuale direttivo, ponendo lo stesso in votazione palese (per alzata di mano).

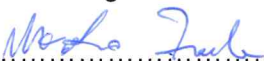
L'assemblea approva all'unanimità la composizione dell'attuale direttivo e pertanto anche la figura del direttore artistico nella persona di Sara Caria.

Pertanto il direttivo proseguirà nel suo ultimo anno di mandato.

Al fine di documentare i nominativi dei soci maggiorenni e dei tutori dei soci minorenni presenti all'assemblea viene fatto siglare ai partecipanti un foglio di presenza che sarà parte integrante del presente atto e del **nuovo statuto il quale sarà comunque sottoscritto da tutti i membri del direttivo.**

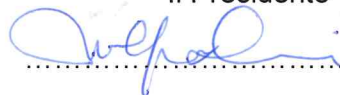
Alle ore 21.15 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario



(Zanda Matteo)

Il Presidente



(Caria Maria Giovanna)



Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di Cagliari 2
Add. 25 GEN. 2023 Registrato al
Escl. 136
Euro 200
IL DIRETTORE
u

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE

"APS PICCOLO CORO SAN SPERATE"

Con lo scopo di adeguare l'atto alle modifiche ed integrazioni previste dal D. Lgs. n.117 del 3 luglio 2017, si conforma lo statuto della già costituita associazione, "APS Piccolo Coro San Sperate", iscritta al Registro Regionale delle associazioni NOPROFIT della Sardegna al nr. 242 (Prot. N. 6215 del 28/06/2017), ad ente del terzo settore (ETS), con i seguenti articoli:

ARTICOLO 1 - NOME -

L'ente in parola è un Associazione di Promozione Sociale, con denominazione "APS Piccolo Coro San Sperate".

ARTICOLO 2 - SEDE -

- a) L'Associazione conferma la sede in San Sperate (CA), Vico I San Giovanni, 4.
- b) La sede può essere variata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con l'approvazione della maggioranza dei soci. Un'eventuale variazione della sede non comporta modifiche allo statuto.
- c) Possono essere istituite sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - DURATA -

- a) L'Associazione ha durata illimitata.
- b) Lo scioglimento anticipato dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci come descritto alle lettere b, f e n del successivo articolo 9.

ARTICOLO 4 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE -

- a) Scopo dell'Associazione è principalmente l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1. Lettera i), del Codice del Terzo settore (d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117)
- b) Le attività saranno orientate prevalentemente nella formazione musicale, artistica, culturale e nonché la promozione e la diffusione di tale lavoro di formazione, che si estrinsecherà attraverso la preparazione di repertori (percorsi) musicali articolati e diversificati a seconda dei contesti sociali, territoriali, storici, culturali e didattici in cui il Coro sarà chiamato ad operare.
- c) L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
- d) L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE -

- a) Per il conseguimento dello scopo principale di cui al precedente articolo 4, l'Associazione eserciterà le seguenti attività:
 - 1. concerti;
 - 2. rassegne musicali con l'eventuale partecipazione di altri cori;
 - 3. corsi di formazione corale e musicale;

4. corsi di formazione di tecnici del suono;
 5. concorsi in ambito corale;
 6. scambi e gemellaggi con altri cori e associazioni, italiani o esteri;
 7. manifestazioni, mostre, dibattiti, attività di studio, convegni, conferenze, seminari, attività didattiche, divulgative e sociali;
 8. pubblicazioni letterarie, musicali, audiovisive, multimediali, curandone anche la diffusione periodica o straordinaria per la divulgazione delle attività dell'Associazione e dei suoi soci;
 9. ricerche musicali;
 10. supporto tecnico e strumentale per eventi e manifestazioni, musicali, culturali e religiose;
 11. collaborazioni con conservatori musicali, università, scuole ed istituti pubblici e privati e con tutti quegli enti che abbiano come scopo prioritario la formazione musicale e la diffusione della cultura.
- b) Le suddette attività, elencate a titolo puramente esemplificativo, possono riguardare anche altri settori e tematiche della cultura in genere, in quanto riconducibili e concorrenti alla formazione umana dei partecipanti.
- c) In tal senso, l'Associazione intende operare promuovendo ogni possibile ed opportuna forma di collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private, ovvero patrocinando iniziative proposte da altri cori o associazioni.
- d) L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.
- e) Per il raggiungimento degli scopi sociali di cui al precedente articolo 4, nonché per le finalità di cui al presente articolo, l'Assemblea può deliberare di aderire a federazioni di Associazioni di categoria sia a livello regionale che nazionale.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE -

- a) L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.
- b) L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, sempre senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- c) È un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i soci, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale.
- d) I servizi, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti;
- e) Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

- f) L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

- g) L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

ARTICOLO 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -

- a) Sono organi dell'Associazione:
1. Assemblea dei Soci;
 2. Consiglio Direttivo;
 3. Presidente;
 4. Direttore Artistico;

ARTICOLO 8 - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE -

- a) Sono soci dell'Associazione con pari diritti sia i soci fondatori che i soci ordinari.

1. SOCI FONDATORI

I soci fondatori sono coloro che di diritto entrano per primi a far parte dell'Associazione, in quanto firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.

2. SOCI ORDINARI

- a. Sono soci ordinari sono coloro che vengono ammessi successivamente alla fase costitutiva. Essi sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, su espressa richiesta di iscrizione indirizzata al Presidente attraverso un modulo a ciò predisposto, che dovrà contenere l'accettazione del presente statuto e di tutte le norme regolamentari deliberate dagli organi sociali, nonché il versamento della quota associativa annuale.
- b. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Tutti i soci, verseranno all'atto dell'ammissione una quota di iscrizione non rimborsabile.

Le quote di iscrizione e/o eventuali contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- b) Il numero dei soci è illimitato.
- c) I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa, in nessun caso rimborsabile, l'ammontare e la periodicità della quale, unitamente alla quota d'iscrizione, sono stabilite dal Consiglio Direttivo su approvazione dell'assemblea dei Soci.

- d) Ogni associato, se maggiore di età, purché iscritto da almeno tre mesi nel libro soci, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione, secondo le modalità specificate nel seguito.
- e) Ogni associato di maggiore età ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa esplicita richiesta scritta e motivata, indirizzata al Presidente entro 60 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità:
1. Via PEC all'indirizzo gioalbeschi@pec.it.
 2. Tramite raccomandata all'indirizzo della sede legale dell'Associazione.
- f) Per i soci minori di età tali diritti possono essere esercitati, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- g) Il mancato pagamento delle quote associative provoca la sospensione del diritto di voto in Assemblea e del diritto di esercitare una carica sociale. Il socio inadempiente viene reintegrato nei propri diritti quando provvede alla regolarizzazione dei pagamenti.

DECADENZA DEI SOCI

- h) I soci, oltre al caso di decesso, possono decadere dall'Associazione per:

1. RECESSO

Le dimissioni possono essere presentate oralmente o per iscritto al Presidente, il quale le sottoporrà all'attenzione del consiglio direttivo, cui spetta la definitiva approvazione. In caso di manifestazioni di dimissioni volontarie espresse oralmente, se seguite dal mancato versamento delle quote sociali, le stesse verranno ratificate dal consiglio direttivo non prima del 31 dicembre (trascorsi 6 mesi dall'avvio del nuovo anno corale).

2. ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

Nel caso in cui la segnalazione per l'eventuale espulsione di un socio arrivi direttamente dal Direttore Artistico, questi la dovrà motivare ampiamente, facendo pervenire una relazione al Consiglio Direttivo, il quale, fatte le opportune valutazioni, dovrà comunicare il provvedimento all'associato dichiarato escluso, il quale, a sua volta, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

- i) Il socio dimesso o espulso dall'Associazione perde l'eventuale carica sociale ricoperta e non ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati né può vantare pretese sul patrimonio.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI -

- a) L'Assemblea dei Soci è composta dai soci ordinari e dai soci fondatori, in regola con i versamenti. L'assemblea può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria.
- b) L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o

ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

1. L'assemblea dei soci in seduta ordinaria è convocata dal Presidente.
2. L'assemblea dei soci in seduta straordinaria è convocata dal Presidente su iniziativa dei seguenti organi e deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data dell'eventuale richiesta:
 - a. Su disposizione dello stesso presidente quando lo ritenga opportuno;
 - b. Su richiesta del Consiglio Direttivo, quando esso ne delibera l'effettiva necessità
 - c. Su richiesta motivata, di almeno il 30% degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.
- c) L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto, contenente data, ora, luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, ed affisso, presso la sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale convocazione dovrà anche essere comunicata a tutti i soci mediante avviso personale, effettuato per via telefonica o telematica.
- d) l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
- e) Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- f) Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.
- g) Le votazioni si svolgono, normalmente, con voto palese, salvo il caso in cui la votazione riguardi l'espulsione di uno dei soci, nel qual caso la votazione avviene a scrutinio segreto.
- h) Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- i) Ogni socio maggiorenne ha diritto al voto. Il diritto di voto non può essere limitato in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita sociale.
- j) Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- k) "Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe".
- l) L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 1. sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

m) L'assemblea ordinaria:

1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali.
2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3. approva il bilancio consuntivo;
4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
6. manifesta, al termine dell'anno sociale, il proprio apprezzamento o la propria disapprovazione sull'operato del Consiglio Direttivo, approvandone la relazione di fine anno letta all'intera assisa;
7. approva il programma annuale e pluriennale di iniziativa, di attività e d'investimenti ed eventuali interventi straordinari;
8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
10. delibera su ogni altro argomento previsto nell'ordine del giorno;

n) L'assemblea straordinaria:

1. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
3. delibera sull'eventuale scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo, quando viene presentata al Presidente una mozione di sfiducia, da inserire all'ordine del giorno, da parte di almeno un terzo dei soci. La mozione è accolta se votata da almeno due terzi degli iscritti.
4. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
5. delibera sull'eventuale variazione della sede dell'Associazione;
6. delibera su ogni altro argomento previsto nell'ordine del giorno;

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO -

- a) Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 5 (cinque) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.
- b) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e su indicazione della volontà dei soci manifestata in sede di nomina, è costituito dalle seguenti figure: Presidente, Vice Presidente, Direttore Artistico, Segretario, Tesoriere, Consiglieri.
- c) I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

d) Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

e) I membri del consiglio direttivo sono eletti fra i soci dall'Assemblea, che provvede alla loro sostituzione nel caso in cui essi vengano dichiarati decaduti ai sensi del precedente articolo 8.

f) Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

g) L'adunanza del Consiglio Direttivo è valida quando sia presente la maggioranza dei consiglieri del consiglio direttivo ed è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

h) Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

i) Il verbale della riunione, redatto da uno dei consiglieri, viene approvato al termine della seduta con la sottoscrizione dei presenti.

j) Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

1. il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

k) Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea, in particolare, è compito del consiglio direttivo:

1. deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
2. predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
3. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
4. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
5. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

ARTICOLO 11 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE -

- a) Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci fra i componenti del Consiglio Direttivo e decade contestualmente al Consiglio.
- b) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale di fronte a terzi e in giudizio.
- c) Il Presidente svolge i seguenti compiti:
 - 1. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - 2. convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
 - 3. cura i rapporti con enti pubblici e privati e con altre realtà esterne all'Associazione;
 - 4. sottopone all'approvazione o ratifica dell'Assemblea dei Soci:
 - a. le richieste di ammissione all'Associazione a vario titolo;
 - b. le dimissioni inoltrate dai soci;
 - c. le proposte di espulsione dei soci.
- d) Il Presidente può delegare alcuni dei suoi compiti, purché non rientrino nelle competenze di un altro organo sociale, e per periodi di tempo limitati, a persone interne o esterne all'Associazione. La delega cessa contestualmente alla cessazione dalla carica di Presidente, ma può essere reiterata dal successivo Presidente.
- e) Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci fra i componenti del Consiglio Direttivo e decade contestualmente al Consiglio.
- f) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, in ogni sua funzione.

ARTICOLO 12 - DIRETTORE ARTISTICO -

- a) Direttore Artistico dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci fra i componenti del Consiglio Direttivo e decade contestualmente al Consiglio.
- b) Il Direttore artistico può decadere anticipatamente dalla carica per dimissioni volontarie o su deliberazione favorevole di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
- c) ... lettera soppressa...
- d) Il Direttore Artistico decide lo stile ed il percorso artistico del Coro e dell'Associazione. Stila annualmente la programmazione artistica e didattica dell'Associazione, presentandola, prima al consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea dei Soci nel corso della prima seduta ordinaria alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva.
- e) Formula all'Assemblea dei Soci e al Consiglio Direttivo gli indirizzi necessari per le deliberazioni sull'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 13 - SEGRETARIO -

- a) Il segretario coadiuva il presidente ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri nominati dall'assemblea dei soci a formare il Consiglio Direttivo.
- b) Compiti del segretario sono in particolare:
 - 1. Dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
 - 2. Redigere, sottoscrivere ed eventualmente custodire i verbali delle riunioni assembleari.

ARTICOLO 14 - TESORIERE -

- a) Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea dei Soci fra i componenti del Consiglio Direttivo e decade contestualmente al Consiglio
- b) Il Tesoriere svolge i seguenti compiti:
 1. è responsabile della contabilità dell'Associazione e controlla che la stessa sia tenuta in appositi libri/registri contabili;
 2. dà corso ai pagamenti deliberati se è a ciò delegato;
 3. gestisce i depositi presso il conto corrente intestato all'associazione delle eventuali eccedenze alle normali esigenze di cassa;
 4. dà completa giustificazione di tutte le spese/movimentazioni sostenute a nome e per conto dell'associazione.

ARTICOLO 15 - PATRIMONIO -

- a) L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
- b) Il Patrimonio sarà costituito:
 1. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, posseduti all'atto della costituzione dell'Associazione o acquisiti successivamente;
 2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 3. dalle quote di iscrizione e dai versamenti di ogni tipo da parte dei soci o di terze persone;
 4. da contributi da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, da istituti di credito e da enti di qualsiasi tipo;
 5. da sovvenzioni, donazioni, lasciti di soci o terzi, sponsorizzazioni di ogni tipo.
- c) L'associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- d) L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- e) Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio, il quale, dedotte le passività, dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO -

- a) L'esercizio finanziario si chiuderà al 30 giugno di ogni anno.
- b) Entro il mese di settembre di ciascun anno il consiglio direttivo predispone ed approva
 1. il rendiconto economico-finanziario presentato a consuntivo dal Consiglio Direttivo;
 2. la relazione di fine anno sull'attività svolta e sugli obiettivi sociali conseguiti;
 3. il programma annuale e pluriennale di iniziativa, di attività e di investimenti ed eventuali interventistraiordinari da sottoporre all'assemblea degli associati entro il mese di ottobre per la definitiva approvazione.

- c) Eventuali residui attivi del bilancio dovranno essere destinati come segue:
1. il 10% del residuo alla formazione del fondo di riserva;
 2. il restante 90% a disposizione per iniziative di carattere culturale o per l'acquisto di beni e attrezzature necessarie all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali di cui ai precedenti articoli.

In ogni caso sussiste il divieto di ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi delle attività.

ARTICOLO 17 - MODIFICHE ALLO STATUTO -

- a) Eventuali modifiche del presente statuto, sono decise dall'Assemblea dei Soci, che dovrà deliberare con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
- b) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 18 - CONTROVERSIE -

- a) Qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra i soci o fra uno di essi e l'Associazione, in conseguenza diretta o indiretta del presente atto e, in generale, dipendente dalle attività svolte, se non risolvibile in via amichevole o attraverso gli organi dell'Associazione, dovrà essere devoluta al giudizio di un collegio arbitrale, il quale giudicherà in via irrituale e secondo equità. Il collegio arbitrale sarà costituito da tre arbitri: due di essi, uno per parte, saranno nominati dalle parti in controversia, e un terzo, con qualifica di presidente del collegio, sarà nominato in accordo dagli arbitri di parte. In caso di disaccordo, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Cagliari.
- b) Le determinazioni del collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti.

ARTICOLO 19 - QUANTO NON CONTEMPLATO -

- a) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 20 - DIPOSIZIONI TRANSITORIE -

- a) le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
- b) In deroga all'art.17, l'art. 101, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., permette, alle associazioni già iscritte ai registri regionali, fino al 31/03/2021, di modificare lo statuto, secondo gli adeguamenti previsti dal citato decreto Legislativo, avvalendosi delle **maggioranze semplificate** previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.